



Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 240/2010

APPROVATO CON DELIBERA DEL S.A DEL 3.12.2012 E DEL CDA DEL 4.12.2014
EMANATO CON DECRETO RETTORALE N. 30/2014 DEL 23.12.2014

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 24 della legge 240/10, il reclutamento, mediante procedura di selezione pubblica, di ricercatori a tempo determinato addetti ad attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti presso l'Università Telematica Internazionale Uninettuno, di seguito indicata come "UTIU".

Art. 2

Natura del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'UTIU ed il Ricercatore è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.
2. L'Università provvede alla copertura assicurativa per rischi da infortunio e responsabilità civile.
3. La stipula del contratto di cui al comma 1 è finalizzata allo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa, di supporto agli studenti nonché di ricerca.
4. Le attività di cui al comma 3 sono svolte nell'ambito del settore scientifico disciplinare indicato nel bando di concorso, o in settori affini.
5. L'attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti comprende l'orientamento e il tutoraggio degli studenti nonché le attività di verifica dell'apprendimento.

Art. 3

Tipologie contrattuali

1. I contratti hanno le seguenti tipologie:
 - a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
 - b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. Tali contratti possono essere stipulati anche con coloro che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti ai sensi dell'art.1 comma 14 della legge 230/05.



2. I contratti di cui al comma 1, lettera a), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti di cui al comma 1, lettera b), sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno.
3. L'impegno orario complessivo del Ricercatore a tempo determinato è pari a 1500 ore per il regime a tempo pieno e 750 ore per il regime a tempo definito. L'attività di ricerca del ricercatore si svolge nell'ambito del settore scientifico disciplinare oggetto della procedura, o in settori affini, secondo quanto indicato contratto.
4. L'impegno orario annuo riferito allo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime a tempo pieno e a 200 ore per il regime di impegno a tempo definito.

Art. 4

Attivazione della procedura

1. Le richieste di attivazione delle procedure di selezione, deliberate dai Consigli di Facoltà, devono indicare:
 - a. Il Settore Scientifico Disciplinare, con specifica di un eventuale profilo, esclusivamente tramite indicazione di uno o più Settori Scientifico Disciplinari;
 - b. i requisiti per l'ammissione alla selezione;
 - c. la tipologia del contratto e, ove possibile, del regime di impegno;
 - d. le attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e servizio agli studenti da affidare al Ricercatore a tempo determinato;
 - e. la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza.
2. Le richieste di attivazione delle procedure, deliberate con le modalità di cui ai punti precedenti del presente articolo, sono sottoposte ad approvazione definitiva del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, previa verifica della copertura finanziaria e della congruenza con il piano didattico nel quadro dell'offerta formativa dell'Università, anche ai sensi della normativa vigente relativa ai requisiti necessari e qualificanti.

Art. 5

Indizione della procedura di valutazione comparativa

1. Il bando di indizione della selezione è emanato, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei Ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n.251 dell'11 marzo 2005, con decreto del Rettore, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sul sito internet dell'UTIU e sui siti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e dell'Unione Europea.
2. Il bando, redatto in lingua italiana e in lingua inglese, deve specificare:
 - a. il settore concorsuale e un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - b. le attività di ricerca, didattiche, didattiche integrative e di servizio agli studenti previste;
 - c. la tipologia contrattuale e il regime di impiego (tempo pieno o definito, ove compatibile con la tipologia contrattuale);
 - d. il trattamento economico e previdenziale;
 - e. i requisiti di partecipazione
 - f. la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza.



3. Dalla data di pubblicazione sul sito dell'Ateneo decorre il termine per la presentazione delle domande che non può essere inferiore a 30 giorni.
4. Le domande, i titoli e le pubblicazioni devono essere presentati attraverso le modalità, anche telematiche, previste dal bando.

Art. 6

Requisiti di partecipazione alla procedura di selezione

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di valutazione i candidati italiani o stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel bando. Fino all'anno 2015 sono altresì ammessi i soggetti in possesso di laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. L'esclusione dalla selezione è disposta con motivato provvedimento rettorale notificato all'interessato.
3. Sono esclusi dalle selezioni di cui al presente regolamento:
 - a. coloro che hanno in essere o che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli articoli 22 e 24 della legge 240/10 presso l'UTIU o altri atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 240/10 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
 - b. i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima e seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.
 - c. coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o relazione di coniugio, con un professore o un ricercatore appartenente alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto ovvero con il Rettore, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 7

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice, proposta dal Consiglio della struttura didattico scientifica che ha richiesto l'attivazione della procedura di reclutamento, è composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, anche di atenei stranieri.
2. I componenti della Commissione devono appartenere al settore concorsuale o ai settori scientifico disciplinari indicati nel bando o a settori affini.
3. Per la nomina della Commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste nel Codice etico.
4. La nomina della Commissione avviene con decreto del Rettore.
5. La Commissione deve concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data del provvedimento di nomina, salva diversa specificazione nello stesso. Il termine può essere prorogato per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei



componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 8

Selezione e criteri di valutazione

1. La Commissione nello svolgimento delle sue attività si atterrà alle seguenti disposizioni:
 - a. predeterminazione, nella prima seduta, dei criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione pubblica con la commissione, nonché dei criteri di massima utili alla valutazione comparativa dei candidati, tenendo conto in ogni caso di quanto indicato nei successivi punti del presente articolo;
 - b. valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con il D.M. 25.5.2011, n. 243
 - c. formulazione di una graduatoria, ai soli fini di cui al successivo punto, espressa in centesimi.
 - d. ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, a seguito della valutazione preliminare, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei;
 - e. attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa.
2. Per la valutazione dei candidati sono esclusi esami scritti ed orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera prevista nel bando, in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera; la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera la commissione si può avvalere del supporto di uno o più esperti. I candidati sono convocati per la discussione, con le modalità previste dal bando, con almeno 10 giorni di preavviso.
3. La Commissione può avvalersi, compatibilmente con le attività da svolgere, di strumenti telematici.
4. Al termine della discussione sostenuta dai candidati la Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa, esprime un giudizio sulla conoscenza della lingua straniera e individua il candidato idoneo alla chiamata o delibera che nessuno dei candidati risponde alle esigenze per le quali il posto bandito è stato richiesto

Art. 9

Approvazione atti e proposta di chiamata

1. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, con allegati i giudizi individuali e collegiali, e sono trasmessi entro 7 giorni dalla conclusione dei lavori dal Presidente della commissione al Rettore.



2. Il Rettore accerta la regolarità formale degli atti con proprio decreto di cui è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo.
3. Il decreto di approvazione degli atti e la relazione finale della Commissione sono trasmessi al Responsabile della struttura competente ai fini della proposta di chiamata.
4. Il Consiglio della struttura, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, propone la chiamata del ricercatore a tempo determinato con delibera motivata in relazione alle risultanze della valutazione della Commissione ed alla coerenza con il settore scientifico disciplinare richiesto.
5. La proposta di chiamata è approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10

Stipula e contenuto del contratto

1. Il contratto è stipulato entro i 30 giorni successivi dall'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Il contratto indica:
 - a. il Settore Scientifico Disciplinare;
 - b. la tipologia del contratto attribuito;
 - c. il regime di impegno a tempo pieno/tempo definito con indicazione del relativo impegno orario;
 - d. le modalità di svolgimento delle attività affidate al Ricercatore a tempo determinato, nell'ambito del settore scientifico disciplinare;
 - e. il trattamento economico e previdenziale, previsto ai sensi della normativa vigente;
 - f. i diritti e doveri del titolare del contratto di Ricercatore a tempo determinato.
 - g. le clausole di risoluzione previste al successivo art. 14;
3. Il contratto di lavoro, redatto in forma scritta, è sottoscritto dal Ricercatore e dal Rettore.
4. L'inizio delle attività è comunicato per iscritto all'Amministrazione a cura della struttura presso la quale il Ricercatore a tempo determinato svolgerà le proprie attività.

Art. 11

Divieto di cumulo - Incompatibilità

1. Fermo quanto disposto dall'art. 53 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e dall'art. 24 comma 2 lettera b della L. 240/2010, l'emolumento derivante dal contratto stipulato ai sensi del presente regolamento non è cumulabile con la borsa di dottorato di ricerca né con gli assegni di ricerca ex L. 449/1997 o con altre borse di studio e di ricerca.
2. Il titolare del contratto stipulato ai sensi del presente regolamento non può essere contestualmente titolare di analoghi contratti a tempo determinato già stipulati presso altre sedi universitarie. Tale incompatibilità persiste fino alla vigenza del contratto stipulato ai sensi del presente Regolamento.
3. Ai Ricercatori con contratto a tempo determinato, si applicano le disposizioni di cui all'art 6, commi 9, 10, 11 e 12 della L. 240/2010 che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore e le incompatibilità connesse al regime a tempo pieno o a tempo definito.



Art. 12 **Trattamento economico**

- 1.** Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti triennali prorogabili di tipo a) è pari al trattamento annuo lordo iniziale spettante al Ricercatore confermato a seconda del regime di impegno.
- 2.** Per i titolari dei contratti triennali non rinnovabili di tipo b), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento.
- 3.** Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

Art. 13 **Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro**

- 1.** Il Ricercatore a tempo determinato svolge attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti secondo quanto stabilito dal contratto e nell'ambito della programmazione stabilita dagli organi universitari competenti, secondo le necessità delle strutture preposta alla gestione delle attività didattiche e di ricerca.
- 2.** Le attività svolte dal Ricercatore a tempo determinato sono soggette a verifica da parte del Direttore della struttura di appartenenza. La verifica viene effettuata con periodicità annuale ed attiene alla correttezza delle attività svolte dal ricercatore nel rispetto dei doveri stabiliti dal contratto. Il Ricercatore a tempo determinato, a tal fine, al termine di ogni anno di contratto consegna al Direttore della struttura di appartenenza una relazione sulle attività svolte.
- 3.** Nel caso in cui all'esito della verifica siano accertate inadempienze dei doveri didattici e scientifici, anche con riferimento all'attuazione dei programmi di ricerca, tali da non consentire il proseguimento del contratto, viene applicata la disciplina di cui al successivo art. 14;
- 5.** All'inizio del terzo anno contrattuale di cui alla tipologia a) dell'art. 3, sarà sottoposta a valutazione l'attività svolta dal Ricercatore a tempo determinato. Per l'attività didattica svolta, sarà considerato l'adempimento degli obblighi didattici e la valutazione delle attività individuali svolte secondo le procedure definite dall'Ateneo. Per l'attività di Ricerca, saranno valutati i lavori scientifici prodotti e la loro collocazione editoriale.
- 6.** Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta di tale valutazione può proporre la proroga di tale contratto per un biennio o proporre direttamente che l'Università stipuli un contratto di cui alla tipologia b) dell'art. 3. La stessa procedura ha luogo all'inizio dell'ultimo anno del biennio di proroga e con coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 230/2005, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione proponga la continuazione del rapporto con un contratto di cui alla tipologia b) dell'art. 3.
- 7.** Per gli aspetti normativi non previsti dal presente regolamento sono applicate, in quanto compatibili, le norme del libro V del Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia di lavoro subordinato.



Art. 14

Risoluzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.
2. Durante il periodo di prova, della durata di 3 mesi, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.
3. Trascorso il periodo di prova di cui al comma 2 del presente articolo e fino alla scadenza del termine, il recesso del contratto può in ogni caso avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 Codice Civile, non consenta la prosecuzione del rapporto ovvero per gravi inadempienze del prestatore, accertate a seguito di procedimento disciplinare. In caso di recesso, il ricercatore è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al ricercatore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

Art. 15

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Università.